

N. 3259/2019 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

Seconda sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:

Umberto Rana	Presidente
Luca Marzullo	Giudice
Simona Di Maria	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. 3259/ 2019

promosso da
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato [REDACTED] in CAMERUN
difeso dall'Avv. Alessio Trotta i;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

resistente

con l'intervento di

PUBBLICO MINISTERO – Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Perugia;

avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 d.lvo 25/2008

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/12/2020 e all'esito della camera di consiglio del 29/12/2020, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato il 14/06/2020, [REDACTED] [REDACTED], cittadino del Camerun, ha impugnato il provvedimento del 01/04/2019, a lui notificato il 24/05/2019, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – sezione di Perugia gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione, ed ha chiesto, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato e, in via subordinata, della protezione sussidiaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, avendo la Commissione Territoriale solo depositato in data 11/05/2020 i documenti relativi al procedimento amministrativo conclusosi con il rigetto (domanda su modello C/3, verbali delle due audizioni, provvedimento impugnato contenente le fonti delle informazioni sul paese di origine ed i motivi del rigetto, documenti allegati dal richiedente), senza svolgere conclusioni.

Il Pubblico Ministero il 12/08/2019 ha trasmesso il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti dai quali non risultano iscrizioni a carico del ricorrente; ha attestato che non

sussistono i requisiti ostativi di legge al riconoscimento della protezione internazionale ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 03/12/2020, pur se non previamente disposta, si è svolta l'audizione del ricorrente avendo il giudice ritenuto opportuno chiedere chiarimenti, e [REDACTED] ha infine insistito per l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento della protezione internazionale

Il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.

2. Ammissibilità della domanda

In via preliminare, la domanda deve essere considerata ammissibile, in quanto proposta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 35 bis co. 2 D.Lgs. 25/2008.

3. Il racconto del ricorrente alla luce della domanda, dell'audizione, del ricorso e dell'istruttoria

Il ricorrente, unitamente considerando tutto ciò che è emerso dalla domanda del 09/10/2018 compilata con il modello C3 dai verbali di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, dal ricorso giurisdizionale, dalle dichiarazioni rese in udienza risulta complessivamente aver affermato i seguenti fatti: di provenire dal CAMERUN ed in particolare dal villaggio di TINECHUNG sito nella regione di NGIE, nella parte anglofona del paese; di essere di religione cristiana cattolica; di avere una famiglia nucleare composta dalla moglie e quattro figli tra i 14 e gli 11 anni; che della sua famiglia di origine sono rimasti sei fra fratelli e sorelle; di aver frequentato la scuola per sette anni completando l'istruzione primaria; di aver lavorato come contadino.

Riguardo ai fatti specifici che l'hanno indotto a lasciare il suo paese, ha raccontato che in Camerun ormai da anni sono in corso accesi conflitti fra gli anglofoni, che sono circa il 20% della popolazione ed occupano circa il 20% del territorio, e il governo del paese che è francofono. A partire dal 2016 i conflitti si sono inaspriti tanto che i militari francofoni hanno preso ad attaccare i villaggi, ad appiccare incendi e ad uccidere o incarcerare ingiustamente i civili e, comunque, coloro che sono ritenuti oppositori del governo. La situazione si è aggravata a seguito delle proteste che gli avvocati e gli insegnanti della zona inglese hanno sollevato contro la legge che ha imposto la lingua francese nei Tribunali e nelle scuole della parte anglofona, dove il francese non è parlato né conosciuto dalla popolazione.

Fin da aprile del 2017 il suo villaggio è stato ripetutamente attaccato e lui, insieme ad altri giovani, hanno cercato di impedire ai militari l'ingresso nel paese sbarrando le strade, ma senza esito.

Successivamente il Presidente del Camerun ha dichiarato guerra alla parte anglofona e lui e i suoi compagni hanno deciso di distruggere il ponte che collega Mbengwi (la capitale della divisione Momo Division) con il loro villaggio, così che i militari non potessero tornare. Erano in molti e si erano divisi in tre gruppi, due di controllo alle due estremità del ponte e un terzo, di cui lui faceva parte, addetto alla distruzione. Quando ancora il lavoro non era terminato è arrivata la polizia, lui è riuscito a scappare, ma molte persone sono state arrestate e quattro uccise.

L'ufficiale di Momo Division (la divisione territoriale a cui appartiene il suo villaggio) ha ordinato l'arresto e/o l'uccisione dei giovani fra i 18 e i 40 anni presenti nel suo e negli altri villaggi, perché ritenuti o sospettati di far parte dell'opposizione. Nel suo villaggio sono tornati i militari che hanno distrutto la scuola e incendiato le case della piazza. Lui e gli altri giovani si sono nascosti nella foresta, mentre i suoi familiari sono rimasti a casa.

Un giorno, però, andati nel villaggio, hanno visto che c'era stato un ulteriore attacco molto duro e i suoi familiari non c'erano più, evidentemente scappati.

Solo dopo qualche giorno, perlustrando i margini della foresta, ha rinvenuto i corpi dei suoi genitori e di sua sorella maggiore, uccisi con arma da fuoco mentre tornavano dai campi.

Scomparsi i suoi familiari, è rimasto ancora nascosto nella foresta per quattro mesi circa (in tutto è stato in foresta per circa un anno), fino a che è riuscito a procurarsi un passaporto, a raggiungere la Nigeria attraverso la foresta e, giunto lì il 03/04/2018, dopo qualche giorno ha preso un aereo ed è arrivato a Bologna, in Italia. Da Aprile 2018 vive a Perugia, ospite di un connazionale, e cerca un lavoro. Alla fine di aprile 2018 si è accorto di aver smarrito il passaporto, facendone denuncia il 03/05/2018.

Ha ribadito di essere preoccupato per i suoi familiari di cui non ha alcuna notizia, così come loro non ne hanno di lui. Ha riferito di temere, tornando in Camerun, di venire ucciso o imprigionato, tanto più che gli aeroporti internazionali del Camerun sono tutti nella parte francese dove, appunto, sarebbe subito identificato dai militari come anglofono facente parte del gruppo di giovani colpiti dall'ordine di cattura e/o uccisione. Le autorità, essendo di parte francofona, non lo difenderebbero, anzi sostengono gli attacchi delle milizie alla parte anglofona.

4. Le ragioni addotte dalla Commissione per il rigetto e la loro infondatezza

Venendo alla decisione di rigetto assunta in sede amministrativa, la Commissione ha ritenuto credibile quanto riferito in merito alla provenienza dal Camerun. Non ha creduto invece alla provenienza e nemmeno alla vicenda narrata per ragioni che non si ritengono condivisibili. In particolare:

- i) non ha creduto alla provenienza dal villaggio di Tinechung della parte anglofona per via di quanto risultante dalla tessera elettorale, dove sarebbe indicato il domicilio nella città di Yaoundè che è nella parte francese; né ha creduto ai chiarimenti resi in seconda audizione circa il fatto che non si sarebbe trattato del domicilio, ma del luogo dove andare a votare; né ha creduto alle riferite circostanze in merito al rilascio di quella tessera;

si osserva in proposito che, in sede di audizione giurisdizionale, il ricorrente riprendendo quanto già raccontato in Commissione ha spiegato in maniera persuasiva che lì dove la tessera indica NSIMEYOUNG III nel campo "Domicilie/Residence" e YAOUNDE III nel campo "Comune / Council" fa riferimento al seggio dove lui si deve recare per andare a votare, non al luogo dove lui vive. Ha spiegato, con dovizia di particolari, che una delle tecniche che il governo usa per impedire alla parte anglofona di esercitare i suoi diritti democratici è proprio quella di iscrivere i cittadini anglofoni in seggi molto distanti dai loro villaggi e collocati nella zona francese, in modo da scoraggiarli nell'esercizio del voto e in modo da poterli controllare casomai si rechino ai seggi. Per questo motivo, quando i membri della commissione elettorale sono arrivati nel suo villaggio per fare le tessere elettorali, con i militari che alle cinque di mattina avevano già circondato il paese ordinando a tutti di recarsi nella piazza del mercato con il proprio certificato di nascita, lui non avrebbe voluto farsi registrare. Tuttavia non è stato possibile sottrarsi agli ordini vista la presenza dei militari e, con i computer che avevano portato con loro, gli incaricati hanno preso tutti i riferimenti, rilevato le impronte e fatto le fotografie. Le tessere, poi, sono state pronte solo dopo qualche tempo, tra l'altro dopo che le elezioni si erano già svolte, e sono state distribuite nei vari villaggi.

La spiegazione appare esaustiva e coerente già di per sé. Ma altri argomenti inducono a ritenere che il richiedente provenga dal villaggio anglofono: risulta essere il suo villaggio di nascita (sia nel certificato di nascita che nella tessera elettorale, entrambi esibiti anche alla Commissione); il richiedente parla la lingua inglese nella quale si è espresso nell'audizione davanti al giudice, lingua che non solo non è parlata nella città di Yaoundè, ma che le forze francofone intendono addirittura vietare e sopprimere; il richiedente ha svolto l'audizione in commissione in lingua Pitgin che è una

versione semplificata e dialettizzata dell'inglese e che è tipica della zona anglofona del Camerun; infine, se [redacted] fosse stato di Yaoundè, sarebbe potuto partire con l'aereo direttamente da quell'aeroporto, anziché – come invece ha dovuto fare mancando aeroporti internazionali nella parte anglofona – raggiungere la Nigeria e partire da Lagos (come attestato dalla documentazione di viaggio che è in atti);

ii) ha valorizzato altri profili di non credibilità relativi alla vicenda raccontata ritenendola sfornita di coerenza intrinseca (perché nella prima audizione il richiedente ha riferito la distruzione di un centro anziani chiamato Amyman e in seconda audizione invece Amyman è indicato come un anziano del suo villaggio, ricercato perché sospetto addestratore di giovani oppositori, la cui casa è stata distrutta);

si osserva che l'argomento appare di scarsissima pregnanza soprattutto se si tiene conto della difficoltà di trovare nel linguaggio italiano le parole corrette per esprimere significati resi in una lingua diversa e, soprattutto, relativi a fatti e situazioni appartenenti ad una cultura e ad una società molto distante da quella italiana. [redacted] in seconda audizione ha spiegato che Amyman era un pensionato, una persona anziana ex militare e che spesso nella sua casa si ritrovavano le persone e si nascondevano gli oppositori e che per questo i militari governativi l'hanno distrutta. E' probabile che mettendo insieme l'espressione "anziano" con quella di "casa dove le persone si ritrovavano" l'interprete abbia sintetizzato in malo modo riferendo di un centro anziani o di un centro degli anziani o qualcosa di simile. Il ricorrente ha ben spiegato la ragione per cui è stata presa di mira proprio quella casa: [redacted] era sospettato, in quanto ex militare tornato a vivere nel suo villaggio anglofono, di essere colui che addestrava i giovani alla resistenza contro i militari francofoni e dirigeva le loro azioni di lotta (ad esempio la chiusura delle strade e la distruzione del ponte per impedire l'accesso ai militari).

Quindi il narrato è intrinsecamente coerente alla luce di tale esauriente spiegazione. E' comunque un dettaglio affatto marginale della storia raccontata;

iii) non ha ritenuto credibile che i corpi dei suoi parenti uccisi (i genitori e la sorella) siano stati trovati di notte perché i sopralluoghi notturni contrasterebbero con quanto riferito circa il fatto che lui e i suoi compagni nascosti nella foresta, si recavano al villaggio solo di giorno mentre di sera restavano nascosti per timore di incontrare i militari nel paese;

si osserva che, in verità il richiedente, già in sede di seconda audizione, ha spiegato che i corpi sono stati trovati ai margini della foresta dove si trovavano i campi dai quali i suoi familiari stavano tornando; non sono stati trovati quindi nel villaggio, ma in una zona dove non c'era pericolo che i militari si avvicinassero e che, pertanto, lui e i compagni perlustravano anche di giorno;

iv) ha poi negato la coerenza estrinseca del racconto perché: non vi sarebbe traccia nelle fonti dell'ordine di arresto e cattura dei giovani anglofoni, ma anzi la commissione ha dato conto di notizie circa una decisione del Governo di contenere gli arresti; né vi sarebbe traccia della distruzione di un ponte a fine 2017 mentre si rinvenivano notizie di due ponti distrutti nel 2018

si osserva in proposito che le fonti sono univoche nel riferire un'incrudescenza della repressione da parte delle forze governative, come meglio si dirà nel prosieguo, e la stessa Commissione, dopo aver riferito di questo tentativo di contenimento delle violenze, ha dato atto della ripresa degli arresti.

Quanto al fatto che le fonti non riportino la vicenda del ponte del villaggio di Tinechung, si tratta di un aspetto di nessuna rilevanza se solo si tiene conto della scarsa eco nazionale che può avere una vicenda che ha riguardato un paese di dimensioni ridottissime e tenuto anche conto del fatto che la distruzione è stata portata a termine, ma solo iniziata, per il sopraggiungere della Polizia

5. La normativa sostanziale e processuale in materia

Ritenuto che la vicenda sia credibile e che, quindi, il ricorrente sia fuggito dal suo paese per il pericolo di essere arrestato e ucciso dai militari francofoni in ragione della sua appartenenza alla popolazione anglofona e, soprattutto, per il suo attivismo nel sostenere le ragioni politiche di tale minoranza, anche partecipando ad azioni di protesta e di sabotaggio con l'uso della forza (sbarramento delle strade, tentativo di distruzione del ponte); *ritenuto* che effettivamente parte della famiglia sia stata uccisa in uno degli attacchi dei militari al villaggio perpetrati alla fine del 2017, che il ricorrente abbia perso le tracce degli altri familiari in occasione di quell'ultimo attacco; è *necessario* verificare se la fattispecie occorsa sia costitutiva del diritto alla protezione internazionale ed eventualmente di quale tipologia o di forme minori di protezione.

Il quadro normativo nell'ambito del quale deve essere valutato il ricorso del richiedente è costituito, sul versante sovranazionale da: la direttiva 2011/95/UE (c.d. direttiva-qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione della protezione internazionale, che ha sostituito la precedente direttiva 2004/83/CE); la direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva-procedure, recante le norme procedurali per il riconoscimento della protezione internazionale, che ha sostituito la precedente 2005/85/CE).

Tra le fonti di diritto internazionale, merita menzione la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, "pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati" (considerando n. 3 dir. 2004/83) ed utile ausilio ermeneutico per l'interpretazione delle disposizioni concernenti il riconoscimento della condizione giuridica di rifugiato.

Ebbene, sulla base del combinato disposto delle norme in materia, le tutele obbligatorie sul piano internazionale sono due: 1) il riconoscimento dello status di rifugiato; 2) il riconoscimento della protezione sussidiaria, con diversi presupposti sostanziali.

5.1 Presupposti sostanziali dello status di rifugiato

Ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. e) d.lgs. 251/2007, è "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Il riconoscimento di tale *status* presuppone che il ricorrente sia destinatario di una persecuzione sorretta da uno dei cinque motivi tassativamente indicati all'art. 8 del decreto citato: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, opinione politica. Nonostante non esista una nozione univoca di persecuzione, la direttiva e il legislatore italiano (all'art. 7, co. 1, d.lgs. n. 251/2007) hanno affermato che gli atti di persecuzione sono rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, alternativamente: a) sono sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare di quelli inderogabili; b) costituiscono la somma di diverse misure, tra le quali le

violazioni dei diritti umani, il cui impatto complessivo determina in capo all'individuo un effetto analogo a quello derivante da una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali¹

5.2 Presupposti sostanziali della protezione sussidiaria

Ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, è "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero [o apolide] che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o a causa di tale rischio non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. Il concetto di 'grave danno' è individuato dall'art. 14 d.lgs. 251/2007 che ne indica tre tipi legali: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

5.3 Regole della cognizione: onere probatorio e regole di giudizio

Quanto alle regole per l'accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, sul piano probatorio l'art. 3 d.lgs. 251/2007 dispone che il richiedente debba produrre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda (l'onere di allegazione è quindi del ricorrente). In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio è prevista un'attenuazione dello stesso all'art. 8 dello stesso decreto, come inteso dalla giurisprudenza.

Infatti, i principi che regolano l'onere della prova devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva-qualifiche (di cui il d.lgs. è attuazione), sicché l'autorità amministrativa e il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda; un ruolo disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Incombe quindi sul giudice un dovere di ampia indagine, non potendo egli formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente, ma dovendo acquisire, anche in via officiosa, informazioni aggiornate in riferimento al Paese d'origine del soggetto che ha avanzato la domanda di protezione, soprattutto in riferimento all'area indicata come di provenienza (Cass. 13172/ 2013).

L'onere probatorio è attenuato non soltanto per il *modo* in cui la prova fa ingresso nel procedimento (potere-dovere istruttorio d'ufficio), ma anche sotto il profilo della regola di giudizio con cui il *risultato* probatorio viene valutato (valutazione di sufficienza della prova). Infatti, per quanto concerne il giudizio sull'attendibilità di quanto affermato dal richiedente, esso deve basarsi su parametri di coerenza interna ed esterna, sul livello di dettaglio delle dichiarazioni e sulla loro

¹ L'art. 7, co. 2, d. lgs. n. 251/2007 prevede un'esemplificazione non esaustiva degli atti di persecuzione e ricomprende: atti di violenza psichica o fisica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per loro natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguenti sanzioni sproporzionate o discriminatorie; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, co. 2; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. Gli autori di tali persecuzioni sono tipicamente individuati nello Stato (a), in partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (b), in soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere (a) e (b) comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

plausibilità, tenendo conto dei possibili fattori che condizionano ciascun elemento (istruzione, genere, età, salute, fattori interculturali, condizioni psicologiche/psichiatriche, equivoci linguistici) e applicandoli in modo bilanciato. Date queste premesse, i fatti su cui verte la valutazione di credibilità non devono essere distinti in veri o falsi, ma in plausibili o non plausibili, alla luce delle informazioni generali e specifiche pertinenti al caso in esame (da ultimo anche Cass. 17748/2020)

6. Il conflitto fra anglofoni e francofoni in Camerun e le persecuzioni

Passando all'esame del merito della vicenda, dopo aver indicato le norme sostanziali e processuali di riferimento, in ottemperanza al dovere di collaborazione istruttoria, è stato possibile ricostruire il conflitto fra la minoranza anglofona e quella francofona-governativa del Camerun nel cui ambito si colloca la vicenda del ricorrente per coglierne i profili di rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione.

Le radici di tale conflitto risalgono all'epoca coloniale, anche se le tensioni che hanno innescato la c.d. crisi anglofona risalgono al 2000 e si sono progressivamente aggravate fino a sfociare in una vera e propria guerra civile dal 1 ottobre 2017, quando gli anglofoni hanno autoproclamato lo Stato indipendente di Ambazonia. Le maggiori violenze si sono avute a partire dal 2016 a seguito di una protesta di avvocati e che chiedevano migliori disposizioni per l'uso dell'inglese negli uffici giudiziari (c'è stato anche uno sciopero di un gruppo di avvocati delle regioni anglofone del Nord-ovest e del Sud-ovest del Camerun contro la nomina di giudici di lingua francese nei tribunali locali). Alla protesta degli avvocati, si sono uniti subito studenti e insegnanti, che denunciavano la discriminazione del governo del presidente Paul Biya nei confronti delle due province anglofone.

Dopo quindici mesi, il dissenso è dilagato e le pacifiche manifestazioni di piazza si sono trasformate nella crisi più dura che ha colpito il Camerun dal tempo dell'indipendenza. La violenza è infine esplosa alla fine del 2017 dopo che gli anglofoni radicali (separatisti) hanno dichiarato uno stato indipendente - un'entità chiamata Ambazonia che non è stata riconosciuta anche a livello internazionale - ed è iniziata una campagna armata per mantenere l'indipendenza proclamata.

Di fronte a questa situazione, il governo francofono di Yaoundé ha reagito con la mano dura, inviando militari e forze dell'ordine per reprimere ogni forma di dissenso. Il bilancio complessivo dei morti tra i civili in quel periodo rimane poco chiaro dato che c'è stato anche un blackout di 93 giorni dei servizi internet in tutto il Camerun anglofono. Sono state acquisite notizie di atti atroci su tutti i fronti: rapimenti, uccisioni extra giudiziarie e incendi di villaggi.

Amnesty International afferma che il Camerun di lingua inglese è ora coinvolto in un "ciclo mortale di violenza". Secondo il think tank di International Crisis Group, almeno 120 civili e 43 membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi dalla fine del 2016. L'ONU dice che 160.000 persone sono state sfollate e 20.000 hanno cercato rifugio nella vicina Nigeria.

L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha affermato che l'arresto, in Nigeria, di 47 leader delle comunità anglofone e la loro estradizione in Camerun hanno portato a nuove violenze nel sud-ovest e nel nord-ovest del paese². L'articolo Burning Cameroon: Images you're not meant to see³ riferisce di filmati registrati alla fine di aprile del 2018 che mostrano un'unità di almeno 13 soldati che hanno dato fuoco a una casa di Azi, un villaggio nella regione anglofona sud-occidentale del Camerun. Il BBC Africa Eye ha fatto riprese del luogo in cui si vedono uomini che sembrano essere membri delle forze di sicurezza del governo ed in particolare

² <https://www.journalducameroun.com/en/long-standing-discrimination-anglophone-cameroon-reason-escalating-crisis-un-official/>

³ pubblicato da BBC.com il 25.6.2018

di un'unità militare d'élite che è stata equipaggiata e addestrata dagli Stati Uniti e da Israele. Filmati amatoriali hanno ripreso un attacco al villaggio di Munyenge, mostrandolo in fiamme.

Un rapporto Amnesty del 12.6.2018⁴, riporta: “Camerun, regioni anglofone attanagliate da violenze mortali, escalation di violenza caratterizzata da uccisioni indiscriminate e spostamenti di massa; le forze di sicurezza distruggono villaggi, torturano almeno 23 tra minorenni per estrarre "confessioni"; i separatisti armati attaccano 42 scuole, uccidono 44 membri delle forze di sicurezza; “le persone nelle regioni anglofone del Camerun sono in preda a un ciclo mortale di violenza; le forze di sicurezza hanno ucciso, arrestato e torturato persone indiscriminatamente durante operazioni militari che hanno anche sfollato migliaia di civili”.

In meno di tre anni di scontri occidentali si avvicina a 3.000 morti, con oltre mezzo milione di sfollati interni e rifugiati. Centinaia di villaggi sono stati bruciati e distrutti dall'esercito, e molte scuole hanno subito attacchi.

Nell'estremo nord, i numeri sono altrettanto grandi e ancor più vi sono sospetti di inesattezze. Nel gennaio 2020, il numero di sfollati era di circa 297.000⁵.

Circa la situazione della sicurezza nelle regioni anglofone, l'International Crisis Group, in un documento del 2 maggio 2019⁶, riportava che la crisi in tali regioni del Camerun (Nord-Ovest e Sud-Ovest), iniziata nell'ottobre 2016 con proteste di insegnanti e avvocati, si è trasformata in un'insurrezione armata alla fine del 2017, e da allora è degenerata in una guerra civile. L'esercito non è in grado di garantire la sicurezza nelle città o mantenere il pieno controllo delle aree rurali. Più di 200 incidenti hanno avuto luogo negli ultimi sei mesi [del 2019] consistenti in attacchi e rapimenti da parte di separatisti, incendi dolosi e altre operazioni da parte delle forze di sicurezza
Oltre alla presenza della forza militare camerunese Rapid Intervention Battalion(BIR), il Governo camerunese ha inviato 350 gendarmi ufficiali a sud-ovest e altri 350 nelle regioni nord-occidentali per garantire la sicurezza prima, durante e dopo le elezioni, situazione foriera di ulteriori tensioni con i separatisti contrari allo svolgimento delle stesse⁷.

Secondo ICG, le forze separatiste e le forze di sicurezza governative, ignorando gli ordini di rispettare i diritti dei civili, commettono abusi e soprusi a danno dei residenti. Come la popolazione diventa meno cooperativa utilizzano un maggiore ricorso alla violenza per garantire l'obbedienza. Dalla metà del 2018, il conflitto nelle regioni anglofone si è diffuso nelle regioni francofone del Camerun, aumentando il rischio di conflitti intercomunali. Una ventina di attacchi, tra cui incendi dolosi, hanno avuto luogo nell'Ovest francofono (Menoua, Bamboutos e Noun) e nel Litorale (Mbanga, Njombe Penja e Mpenda Mboko), uccidendo una quindicina di persone e provocando danni materiali considerevoli.

Secondo il report Global Centre for the Responsibility to Protect del 15 maggio 2020⁸, durante tutto il conflitto ci sono state ampie prove riguardanti gli omicidi extragiudiziali e l'incendio di villaggi anglofoni da parte delle forze di sicurezza governative. Le persone imprigionate dal governo, per

⁴ Reliefweb <https://reliefweb.int/report/cameroon/turn-worse-violence-and-human-rights-violations-anglophone-cameroon>

⁵ SPI, The Unbearable Unity of Cameroon: Boko Haram and the Anglophone Secessionism, 19 marzo 2020
<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/unbearable-unity-cameroon-boko-haram-and-anglophone-secessionism-25445>

⁶ ICG, Report 272/Africa-Cameroon's Anglophone Crisis: How to Get to Talks?, 2 May 2019,
<https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/272-crisis-anglophone-au-cameroun-comment-arriver-aux-pourparlers>

⁷ Journal du Cameroun, Cameroon: 350 gendarmes deployed to restive NW region ahead of twin polls, 10 January 2020,
<https://www.journalducameroun.com/en/cameroon-350-gendarmes-deployed-to-restive-nw-region-ahead-of-twin-polls/>

⁸ Global Centre for the Responsibility to Protect (Author): R2P Monitor, Issue 51, 15 May 2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/R2P_Monitor_MAY2020_Final.pdf

presunti legami separatisti, sarebbero sottoposte a torture e maltrattamenti. Le forze separatiste armate, dall'altro canto, hanno perpetrato crimini atroci, tra cui rapimenti e uccisioni di civili. A causa del divieto di istruzione governativa da parte dei separatisti, l'80% delle scuole nelle due regioni sono state chiuse o distrutte.

Secondo la fonte citata prendere di mira gli individui in base alla loro identità culturale rappresenta una minaccia diretta sia per i civili anglofoni che per quelli francofoni. Il governo continua a negare la gravità della crisi e non è riuscito ad affrontare le cause alla radice del conflitto anglofono né tantomeno a fornire un mezzo politico per risoluzione.

Emblematico è il Massacro di Ngarbuh: il 14 febbraio 2020 a Ngarbuh, nella regione del Nordovest camerunese, un massacro ha provocato la morte di almeno 22 persone, fra cui 14 bambini: di questi, 11 erano bimbe e 9 avevano meno di 5 anni. La maggior parte di loro sono stati uccisi con armi da fuoco e i loro corpi poi bruciati nelle case date alle fiamme. Dopo averlo inizialmente negato, il governo ha riconosciuto il coinvolgimento dei militari nel massacro. L'annuncio, la prima volta in assoluto, è arrivato al termine di una inchiesta condotta congiuntamente da responsabili dell'esercito e da osservatori indipendenti: 4 militari sono implicati nel massacro di civili a Ngarbuh, come fin dall'inizio avevano sostenuto i militanti della società civile e le ong ⁹. Il HRW, ha puntualizzato altresì che l'attacco a Ngarbuh non è stato un caso isolato, ma parte di un più ampio scenario comprendente gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza camerunesi nelle regioni anglofone. Human Rights Watch ha documentato molteplici operazioni di contro insurrezione abusive da parte delle forze di sicurezza nelle regioni Nord-Ovest e Sud-Ovest dal 2017¹⁰

Nell'ultimo report pubblicato il 10 giugno dalla Norwegian Refugee Centre si evince che, per il secondo anno consecutivo, il Camerun è il capofila nella classifica dei conflitti più trascurati del pianeta. Tre emergenze separate hanno colpito la nazione africana nel 2019: un'esacerbazione degli attacchi di Boko Haram nel nord, un conflitto violento nell'area ovest di lingua inglese, e la crisi dei rifugiati nella parte orientale del Paese. A nord oltre 100 attacchi nella regione nel corso dell'anno, con l'uccisione di più di 100 civili. Alla fine del 2019, quasi mezzo milione di persone erano state costrette a fuggire, con la violenza che ha aumentato i livelli di fame, spazzato via i mezzi di sussistenza e distrutto le infrastrutture. Anche le complesse tensioni nelle regioni nord-occidentali e sud-occidentali di lingua inglese si sono aggravate accrescendo nel 2019 lo stato di emergenza umanitaria. Intrappolati nel fuoco incrociato tra forze governative e gruppi armati, nonché tra diversi gruppi armati, oltre 3.000 sono le persone uccise nelle violenze dall'inizio della crisi nel 2016, e quasi 700.000 persone sfollate all'interno del paese, mentre altre 52.000 sono fuggite nella vicina Nigeria per motivi di sicurezza.

La crisi in atto è ulteriormente peggiorata negli ultimi mesi: secondo il report OCHA del mese di maggio 2020¹¹, la situazione nelle regioni Nord-Ovest e Sud-Ovest (NWSW) del Camerun si è deteriorata nel mese di maggio [2020] rispetto ai quattro mesi precedenti. Si è notato un aumento degli scontri tra i gruppi armati non statali (NSAG) e le forze di sicurezza del Camerun con conseguenti effetti sui civili. Più di 7.663 persone provenienti da 1.281 famiglie sono state costrette

⁹ Nigrizia, Il massacro a Ngarbuh -Camerun, strage di stato, 6 maggio 2020, <https://www.nigrizia.it/notizia/camerun-strage-di-stato>

¹⁰ HRW, Cameroon: Massacre Findings Made Public, 24 April 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2028738.html>

¹¹ UN OCHA: Cameroon: North-West and South-West -Situation Report No. 19, 31 May 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2032420/nsw_sitrep_may_2020_final.pdf

a fuggire dalle loro residenze nel NSW durante il mese di maggio per cercare riparo nelle foreste e nei villaggi vicini a causa delle violenze in corso.

Nell'esposizione di ciò che oggettivamente riportano le fonti si è usata l'enfasi della sottolineatura per evidenziare quei dettagli che fanno da riscontro a quanto raccontato dal ricorrente e ne corroborano la veridicità.

7. Conclusioni: riconducibilità della fattispecie concreta allo status di rifugiato

Alla luce della vicenda occorsa al richiedente e del contesto politico sociale in cui è il Cameron si ritiene che [REDACTED] sia vittima di una persecuzione in atto in Camerun per la sua appartenenza al gruppo degli anglofoni e per la sua attività politica di resistenza alle forze militari governative.

Come riferito, e coerentemente a quanto è emerso dalle fonti, è stato inserito fra le persone da catturare e arrestare con le conseguenze che si sono espresse in merito ad atti di tortura ed uccisioni illegali. Se fosse rimpatriato, dovendo tra l'altro sicuramente attraversare la parte francofona, sarebbe verosimilmente catturato e sottoposto a discriminazioni e violenze per la sua appartenenza alla minoranza linguistica e per il suo attivismo. Né avrebbe la possibilità di avvalersi della protezione del suo paese visto che il Governo francofono è autore della violenta repressione delle istanze anglofone.

Risultano quindi integrati i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato

8. Spese

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni differente istanza disattesa

accoglie la domanda e riconosce a [REDACTED] lo *status* di rifugiato

compensa integralmente le spese di lite.

Trasmette alla Cancelleria per le comunicazioni.

Perugia, 29/12/2020

Il Giudice relatore

Simona Di Maria

Il Presidente

Umberto Rana